

Reg. Sent. 1663/2024

Depositata il 10.02.2025

n. 2923/2020 R.G. Tribunale

n. 365/2022 R.G. notizie di reato

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PESCARA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Pescara - in composizione Monocratica - dott.ssa Marina VALENTE, alla pubblica udienza del 14 novembre 2024, ha emesso la seguente sentenza

SENTENZA

nel procedimento penale contro:

H. I. M., nato in (...) il (...) e residente a (...) in via (...). domicilio dichiarato;

-ASSENTE

assistito e difeso d'ufficio dall'Avv. M. C. del Foro di Pescara;

PARTE CIVILE

H. V., nata in (...) il (...), difesa dall'Avv. P. B. del foro di Pescara.

con l'intervento del P.M., dr.ssa De Meo. per delega del Procuratore della Repubblica di Pescara;

IMPUTATO

A) del reato p. e p. dall'art. 572 c. 1 e 2 c.p., per aver maltrattato la propria moglie H. V., percuotendola, giungendo in un'occasione dapprima a colpirla con uno schiaffo e poi a minacciarla di morte, brandendo al contempo un coltello nella sua direzione, ed in un'altra occasione sino ad afferrarla al collo, stringendo con forza, e schiaffeggiarla violentemente ad un orecchio provocandole un ronzio all'udito, lasciandosi andare e frequenti scoppi d'ira, dettati dal suo stato di ubriachezza, nel corso dei quali urlava nei confronti della donna e le lanciava addosso oggetti, così vessandola psicologicamente ed umiliandola anche al cospetto dei figli minori H. G. e G. rispettivamente di anni 9 e 3.

In Torre Dè Passeri, dall'anno 2019 al 27 giugno 2020.

CONCLUSIONI:

come da verbale di udienza del 14 novembre 2024.

MOTIVAZIONE

Si procede nei confronti di H. I. I. per il reato di cui in epigrafe.

All'udienza dibattimentale del 7 aprile 2022 è stato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove richieste dalle parti.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale sono stati escussi i testi H. V., persona offesa, G. F., militare in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Bussi, Z. N. e P. M., militare in servizio presso il NORM CC di Popoli; è stato acquisito il certificato del 118 relativo all'intervento effettuato in data 27.6.2020 e, su accordo delle parti, sono state acquisite le S.I.T. rese dal teste D. C..

Terminata l'istruttoria, all'udienza del 14 novembre 2024 le parti hanno concluso come da verbale di udienza e il Giudice ha deciso come da dispositivo più oltre riprodotto.

Non sussiste la penale responsabilità dell'imputato per quanto di ragione.

La parte civile, H. V., dopo aver premesso di essersi sposata con l'imputato nel 2011, che dal loro matrimonio erano nati due figli minori, ha offerto un racconto estremamente generico in ordine agli asseriti maltrattamenti subiti, e, pur a fronte di ripetute sollecitazioni a contestualizzarli, si è limitata a ribadire, in maniera generica, che il marito era solito ubriacarsi, "andava ubriaco al lavoro", che "voleva fare come gli diceva la testa e come dicevano i suoi amici" e che quando era ubriaco "comincia ad urlare a me e ai bambini e mi caccia fuori di casa che soltanto in tre occasioni ("tre volte"), durante le loro discussioni, il marito l'aveva schiaffeggiata, tra cui l'episodio occorso il 27 giugno 2020 - giorno in cui si è portata presso la Stazione dei Carabinieri di Torre de Passeri a sporgere querela e l'imputato ha lasciato spontaneamente e definitivamente la casa familiare.

La persona offesa, nel corso dei lunghi anni trascorsi con il marito, non si è mai rivolta al Pronto Soccorso, neanche il giorno 27 giugno 2020, quando è intervenuto il 118 chiamato dai Carabinieri.

Nella relazione medica redatta dai sanitari del 118, intervenuti il giorno 27 giugno 2020, prodotta dal P.M., non si dà atto, contrariamente a quanto riferito dalla persona offesa in dibattimento, che la stessa presentasse il viso gonfio.

Nessun teste escusso ha riferito di aver assistito a reazioni scomposte poste in essere dall'imputato in danno della persona offesa degne di essere segnalate.

Il teste D. C., marito della sorella della persona offesa, in sede di sit, acquisite su accordo delle parti, ha riferito che l'imputato voleva divorziare dalla moglie e tornare in Romania - circostanza, questa, che ha trovato riscontro nella deposizione del teste Z. N. T., amica della persona offesa, avendo detto teste riferito che un giorno rivolgendosi alla coppia aveva detto loro "se vi volete separare è meglio che vi separate, per il bene dei bambini. Lui ha detto che era d'accordo".

Appare evidente che l'istruttoria dibattimentale non ha offerto elementi significativi dai quali poter desumere la sussistenza di un regime di sistematica sopraffazione da parte dell'imputato in danno della persona offesa da rendere particolarmente dolorosa la stessa convivenza.

Il concetto di maltrattamenti, pur non definito dalla legge, presuppone una condotta abituale, che si estrinseca in più atti lesivi, realizzati in tempi successivi, dell'integrità, della libertà, dell'onore, del decoro del soggetto passivo o, più semplicemente, in atti di disprezzo, di umiliazione, di asservimento che offendono la dignità della vittima. Il legislatore, con la previsione in esame, ha attribuito particolare disvalore soltanto alla reiterata aggressione all'altrui personalità, assegnando autonomo rilievo penale all'imposizione di un sistema di vita caratterizzato da sofferenze, afflizioni, lesioni dell'integrità fisica o psichica, le quali incidono negativamente sulla personalità della vittima e su valori fondamentali propri della dignità e della condizione umana.

Conseguentemente, l'imputato va mandato assolto con la formula di cui al dispositivo che segue.

La presente motivazione viene resa nel termine indicato in dispositivo ex art.544 co.3 c.p.p.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

H. I. M. dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Fissa giorni 90 per la decisione.

Pescara, li 14 novembre 2024.

Il Giudice